



Comune di Jesolo

tipo documento: DOMANDA	Revisione 1	cod. identificazione CdR37_17_A
titolo documento Domanda rilascio tesserino hobbista		PRATICA N.

Al Sig. Sindaco del Comune di Jesolo

U.O. Attività Produttive

PEC: comune.jesolo@legalmail.it

OGGETTO: Domanda rilascio tesserino di riconoscimento a norma dell'art. 9, co. 4, lett. a) della L.R. 10/2001

Il/La sottoscritto/a _____

CHIEDE

il rilascio del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 9, c. 4, lett. a) della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10. A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere residente a **JESOLO** in via _____ n. _____
- codice fiscale _____ N° Tel. _____
- di partecipare ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo di cui all'art. 9 L.R. 06.04.2001, n. 10 in qualità di operatore non professionale che vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale;
- di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati, elencati dall'art.7, comma 2 lettera d) della L.R. 10/2001 ⁽⁴⁾, con valore non superiore a € 258,23 ciascuno;
- di non essere stato dichiarato fallito;
 di essere stato dichiarato fallito ma di aver ottenuto la riabilitazione con sentenza del _____ n. _____
- di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;
 di esercitare professionalmente l'attività commerciale (l'oggetto di tale attività è la vendita di _____) con partita IVA _____;
- che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto con le seguenti marche da bollo, da conservare in originale e annullare mediante segnatura e di cui si riportano i numeri di serie identificativi:

	IDENTIFICATIVO/numero seriale ⁽²⁾	Data di acquisto
Marca da €16,00 per la Domanda ⁽³⁾	_____	_____
Marca da €16,00 per l'Autorizzazione ⁽³⁾	_____	_____

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 e dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 82/2005, eleggo come proprio domicilio informatico il seguente indirizzo di posta elettronica (mail/PEC) al quale verranno inviate tutte le comunicazioni riguardanti la presente domanda: _____@_____.

Data _____

IL DICHIARANTE

Si allegano in formato jpeg o pdf:

1. N. 1 foto tessera recente;
2. Fotocopia documento identità (non necessaria se la domanda viene firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

PRIVACY: L'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy> oppure visionata presso l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) del comune di Jesolo.

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

(da non allegare alla Comunicazione)

NOTE

⁽¹⁾ in particolare “l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione”.

⁽²⁾ Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno.

⁽³⁾ in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00.

ESTRATTO DELLA LEGGE APPLICATA

Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)

NUOVE NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Omissis)...

Art. 7 - Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione.

(Omissis)...

2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:

(Omissis)...

d) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare **l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;**

(Omissis)...

Art. 9 - Mercatini dell’antiquariato e del collezionismo.

1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.

2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.

3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.

4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:

a) **munirsi di un tesserino di riconoscimento** contenente le generalità e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. **Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita;** è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;

b) **esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.** Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartellino;

c) **vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila (€258,23);** tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.

5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:

a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;

b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);

c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis)...

10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.